

COMUNE DI LAMON
(Provincia di Belluno)

**REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI E DEL
VOLONTARIATO**

(Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28 giugno 1997, pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 2 luglio 1997 e divenuta esecutiva il 4 agosto 1997 ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge n. 142/90.)

Il presente elaborato, avendo natura informativa, non costituisce testo ufficiale del regolamento. Per detto testo si rinvia alle sopra citate deliberazioni.

Art. 1

1. In attuazione degli art. 58, 59 e 60 dello Statuto, è istituito in questo Comune "L'Albo Comunale delle associazioni e del volontariato"

2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata, o aderire ad enti ed organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, eppure aver depositato presso l'amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
- b) avere almeno 8 soci;
- c) non avere scope di lucro;
- d) presentare all'inizio dell'anno il programma dell'attività e il resoconto dell'anno precedente;
- e) essere apertistiche e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 58 -comma 2- dello Statuto comunale.

3. Responsabile della tenuta dell'Albo è l'istruttore addetto all'ufficio di segreteria.

Art. 2

1. L'iscrizione all'Albo è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, su domanda sottoscritta dal Presidente o

Coordinatore dell'Associazione o Gruppo interessato, da presentarsi entro il mese di novembre di ciascun anno a valere per l'anno successivo.

2. L'iscrizione all'Albo ha efficacia a tempo indeterminato, salva la revisione annuale, anche d'ufficio, della persistenza dei requisiti, e salvi gli effetti della cancellazione, di cui al successivo articolo.

Art. 3

1. La cancellazione dall'Albo ha luogo d'ufficio, o su istanza di qualunque interessato, per il venir meno anche di un solo dei requisiti previsti dal comma 2 del precedente art. 1.

2. Il provvedimento di cancellazione è adottato con motivata deliberazione della Giunta Comunale, previa comunicazione della proposta alla Associazione o Gruppo interessato, e invito a formulare controdeduzioni entro 10 giorni.

Art. 4

1. L'iscrizione all'Albo comporta l'esercizio di diritti di partecipazione e il titolo a fruire di benefici e servizi, secondo quanto previsto dall'art. 60 dello Statuto del Comune e dalle disposizioni che seguono.

2. In particolare, la consultazione sul progetto del bilancio di previsione, avviene mediante apposita riunione, da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno, fatte salve proroghe di legge. La suddetta riunione viene convocata dal Sindaco o dall'assessore delegato.

Art. 5

1. Sono riconosciuti ai soggetti iscritti all'Albo i seguenti diritti di partecipazione

- a. Il diritto all'informazione sui provvedimenti che riguardano il settore in cui operano l'associazione o il gruppo.
- b. Il diritto di presentare proposte alla Giunta Comunale sulle stesse materie, e di averne comunicazione dell'esito.
- c. Il diritto di essere sentiti da parte della Giunta Comunale o del delegato del Sindaco in orario predeterminato.

Art. 6

1. Sono riconosciute ai soggetti iscritti all'Albo le seguenti Opportunità:

- a. Il titolo di avvalersi degli uffici comunali, in orari predeterminati, per consultazioni, copie, informazioni, compatibilmente con le esigenze d'ufficio;
- b. Il titolo ad ottenere, anche al di fuori dei casi previsti sotto la lettera a), copia degli atti comunali che riguardano o interessano le rispettive Associazioni, in esenzione da ogni costo o rimborso.

Art. 7

1. Sono riconosciute in particolare alle Associazioni iscritte, aventi scopi istituzionali coincidenti in tutto o in parte con le finalità perseguite dal Comune, la seguente ulteriore prerogativa:

- a. il titolo preferenziale nell'esame delle istanze di contributo finanziario per l'attività sociale o per singole iniziative e progetti, secondo modalità previste dallo specifico regolamento comunale dei contributi.

Art. 8

1. Le associazioni e i gruppi possono inoltre espletare servizi ed esecuzione di opere su delega dell'amministrazione comunale, previa stipulazione di apposita convenzione.

2. Le convenzioni di cui al precedente punto 1 dovranno essere stipulate, previa deliberazione della Giunta, nel rispetto dei seguenti principi:

- dovrà essere specificatamente descritto il servizio da espletare o opera da eseguire;
- la durata non potrà, in ogni caso, essere superiore a tre anni;
- tenuto conto della natura del servizio od opera, dovrà essere prevista la stipulazione di idonea polizza assicurativa per le persone impegnate nel servizio ad opera, a copertura della responsabilità civile verso terzi nonché contro gli infortuni;
- dovranno essere disciplinati i rapporti tra associazione e l'ufficio comunale interessato;
- a fronte dell'attività svolta dall'associazione potrà essere prevista l'erogazione di un contributo.

Art. 9

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto Comunale, nonché alle Leggi dello Stato e della Regione sul Volontariato, nei rispettivi testi vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.